



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARTITA IVA/CODICE FISCALE N.00229010442

Accordo relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno Parte Economica 2023

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area Funzioni locali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il giorno 17 dicembre 2020 tra Aran e le Confederazioni sindacali, e più in particolare:
- l'art. 45 del predetto CCNL che individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa tra le delegazioni;
- l'art. 57 CCNL “Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”, che al comma 3 stabilisce che le risorse destinate a tale scopo sono annualmente determinate dall'Amministrazione e oggetto di contrattazione con le OO.SS. rappresentative dell'Area della Dirigenza per quanto attiene alla loro destinazione integrale;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Funzioni Locali parte Normativa 2016/2018 del Comune di Ascoli Piceno, stipulato il 30/12/2021 tra la delegazione trattante di parte datoriale e di parte sindacale;
- la Delibera di Giunta Comunale nr. 373 del 18/10/2023, ad oggetto “Area della Dirigenza- Indirizzi per la Costituzione del Fondo risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 2023”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3791 del 23/10/2023, ad oggetto “Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale Dirigente anno 2023”;
- la Relazione Tecnico Finanziaria inviata ai Revisori dei Conti e del relativo parere n. 33/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/02/2023, in ossequio all'art. 8 del CCNL Personale dell'Area Dirigenza delle Funzioni Locali, è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4 dello stesso CCNL al fine del negoziato per la contrattazione decentrata;

Considerato che:

- a) in data 7 novembre 2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno, Parte Economica 2023;
- b) il collegio dei revisori, in data 13 novembre 2023, con verbale n. 35/2023, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
- c) con Deliberazione n. 444 del 28 novembre 2023 la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigenziale anno 2023, relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno, Parte Economica 2023;

Con nota del 13 dicembre 2023 sono state convocate le sottoindicate Delegazioni Trattanti per il giorno 18 dicembre 2023, presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno alle ore 13,00, per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo Decentrato, parte economica anno 2023 relativamente al Personale Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

- Dott. Vincenzo Pecoraro, Segretario Generale - con funzioni di Presidente;
- Dr.ssa Cristina Mattioli, Dirigente del Settore Finanziario, in qualità di componente;
- Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore Tecnico “Settore 6” - in qualità di componente;

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL Area Funzioni Locali:

- C.G.I.L. FP
- C.I.S.L. FP
- U.I.L. FPL
- DIREL

Tutto ciò premesso, oggi 18 dicembre 2023, al fine di dare attuazione alle norme di cui sopra, si è riunita la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

- Dott. Vincenzo Pecoraro, con funzioni di Presidente;
- Dr.ssa Cristina Mattioli, in qualità di componente;
- Arch. Ugo Galanti, in qualità di componente;

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

- C.G.I.L. FP _____
- C.I.S.L. FP _____
- U.I.L. FPL _____
- DIREL _____

LE PARTI, IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA RICHIAMATE, STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

relativo alla destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Area Dirigenziale del Comune di Ascoli Piceno Parte Economica 2023

ART. 1

Ambito di applicazione e decorrenza

Il presente Accordo si applica a tutti i dirigenti assunti a tempo indeterminato e tempo determinato (assunti ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL) in servizio presso il Comune di Ascoli Piceno.

Il presente Accordo concerne il periodo temporale 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

ART. 2

Destinazione del Fondo Risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato – Anno 2023

Il Fondo risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l'anno 2023, costituito con atto dirigenziale e composto ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020, risulta definito in € 412.496,26 e rappresentato nell'Allegato 1), parte integrante del presente Accordo.

La destinazione delle risorse è ripartita come di seguito specificato:

- per la quota di €. 309.000,00 al finanziamento delle retribuzioni di posizione determinata in base ai settori presenti nella macrostruttura dell'Ente nell'anno 2023 tempo per tempo;
- la quota di €. 103.496,26 al finanziamento delle retribuzioni di risultato, secondo una ripartizione in linea con il dettato contrattuale che prevede la destinazione di un importo non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla retribuzione posizione e di risultato e del CCI normativo triennale 2016-2018 approvato in data 30/12/2021 che prevede all'art. 3 comma 3 la destinazione di una percentuale non inferiore al 25% del fondo complessivo e che la retribuzione di risultato verrà liquidata ai dirigenti a seguito della valutazione annuale della performance individuale.

ART. 3

Norma di rinvio

Per ogni altro aspetto, si rinvia al vigente CCI Parte Normativa triennio 2016/2018 Area della Dirigenza del Comune di Ascoli Piceno, sottoscritto in data 30/12/2021 e che si rimette come Allegato 2) al presente Accordo.

La Delegazione di parte pubblica
F.to Il Presidente – *Dr. Vincenzo Pecoraro*

I Componenti:

F.to Dr.ssa Cristina Mattioli

F.to Arch. Ugo Galanti

La Delegazione di parte sindacale

FP CGIL FIRMATO

CISL FP FIRMATO

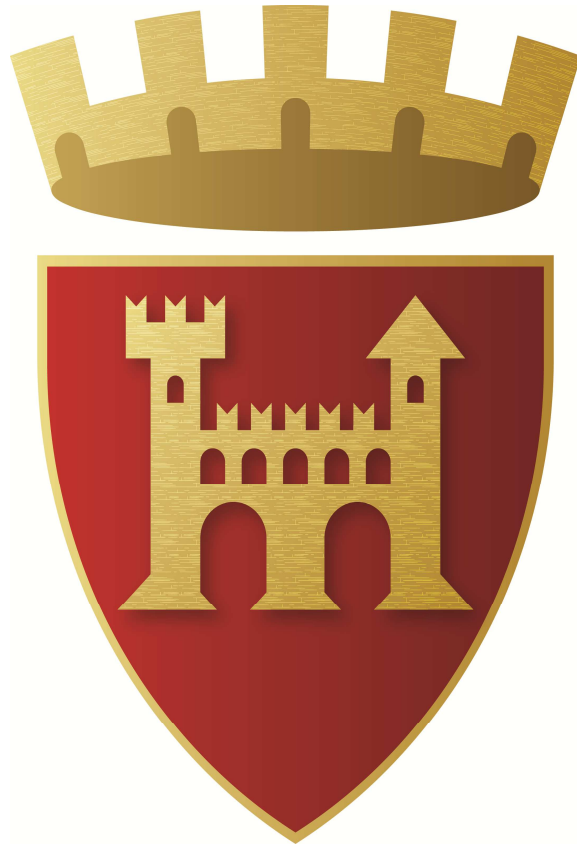
UIL FPL -----

DIREL -----

ALLEGATO 1) ALL'IPOTESI DI CCI DI COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2023	
FONDO DELLA DIRIGENZA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2023	
limite fondo art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2018 - fondo dirigenti anno 2016	400.000,00 €
RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (2020).	379.852,00 €
Art. 57 c. 2 lett. a) la RIA del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del 2020.	20.148,00 €
Art. 56 c. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione (monte salari 2015 €. 816.749,00). Tale incremento è escluso dal limite del Fondo 2016.	12.496,26 €
Art. 57 c. 2 lett. c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL (anno precedente a quello di competenza del Fondo), compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	224,25 €
SOMMA RISORSE STABILI	€ 412.720,51
RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).	- €
Art. 57 c. 2 lett. d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (c. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onniconcomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione);	- €
Art. 57 c. 2 lett. e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	- €
Art. 57 c. 3 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	- €
SOMMA RISORSE VARIABILI	€ -
CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	€ 400.224,25
Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	-€ 224,25
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 412.496,26
UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTO
Art. 57 c. 1 Risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione	€ 309.000,00
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b), lett. d), c. 3 Risorse che vanno obbligatoriamente destinate al budget complessivo del risultato o a specifici budget di risultato	€ -
Art. 57 c. 3 Risorse destinate al finanziamento del budget di risultato	€ 103.496,26
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 103.496,26
VERIFICA RISPETTO VALORE LIMITE DI ALMENO IL 15% DEL BUDGET RISULTATO SUL TOTALE DELLE RISORSE STANZIATE	25,09%
RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 412.496,26
TOTALE UTILIZZO	€ 412.496,26
DISPONIBILITA'	€ -



Allegato 2)



CCI NORMATIVO AREA DIRIGENZA 2016/2018

COMUNE DI ASCOLI PICENO



Sommario

PREMESSA	2
Art. 1 Ambito di applicazione e validità del presente accordo.....	3
Art. 2 Contrattazione decentrata integrativa.....	3
Art. 3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020).....	3
Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL 17/12/2020).....	4
Art. 5 Incarichi ad interim - Definizione percentuale (art. 45, comma 1, lett.c) CCNL 17/12/2020)	5
Art. 6 Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo (art. 45, comma 1, lett.d) CCNL 17/12/2020).....	5
Art. 7 Correlazione compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. (art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17/12/2020).....	5
Art. 8 Individuazione delle posizioni dirigenziali da esonerare in caso di sciopero. (art. 45, comma 1, lett.f) CCNL 17/12/2020).....	6
Art. 9 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett.g) CCNL 17/12/2020).	6
Art. 12 Verifica tassi di assenza (art. 29, comma 1, CCNL 17/12/2020).....	7
Art. 13 Norme finali	7



PREMESSA

Premesso che:

a) l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che *"Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate"*;

b) l'art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che *"1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale."*

c) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26 gennaio 2021 è stata costituita la delegazione datoriale dell'Area Funzioni Locali di cui all'art. 7, comma 4, CCNL 17/12/2020, nel seguente modo:

- Segretario Generale pro tempore, con funzioni di Presidente;
- Dirigente del Servizio Personale pro tempore, in qualità di componente;
- Dirigente del Settore Finanziario pro tempore, in qualità di componente;

d) che con il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;

e) annualmente vengono quantificate le risorse finanziarie destinate al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza relative a ciascun anno di riferimento, in conformità alla nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 57 CCNL 17/12/2020;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 23, comma 2, D.Lgs n.75/2017 prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs.n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs.n. 75/2017, prevede che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance,*



destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”.

LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO NORMATIVO 2016/2018 APPLICABILE ALL'AREA FUNZIONI LOCALI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

Art. 1 Ambito di applicazione e validità del presente accordo.

1. Il presente accordo integrativo decentrato, formulato ai sensi del CCNL – Personale Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 si applica ai Dirigenti del Comune di Ascoli Piceno.
2. Il presente contratto si riferisce alla parte normativa del triennio 2016/2018 e conserva la sua efficacia fino alla stipula di successivi contratti decentrati integrativi.

Art. 2 Contrattazione decentrata integrativa.

1. La contrattazione integrativa ai sensi dell'art 8 del CCNL – Personale Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, “*si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale*”.
2. Il presente contratto decentrato integrativo, pertanto, si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a livello sindacale.
3. I criteri generali delle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono determinati in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.

Art. 3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato (art. 45, comma 1, lett.a) CCNL 17/12/2020).

1. Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2021, tenuto conto della misura minima prevista dall'art.57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:



CCI Normativo Area Dirigenza 2016/2018 Comune di Ascoli Piceno

ANNO 2021		
	%	Importo
Retribuzione di Posizione	68	281.000,00
Retribuzione di Risultato	32	131.496,26
	100	412.496,26

2. Nel caso in cui residuassero dall'anno precedente ulteriori risorse, queste saranno destinate alla retribuzione di risultato come previsto dall'art.57, comma 3, ultimo periodo, fatta salva l'applicazione della clausola di salvaguardia così come disciplinata nel presente accordo.
3. Per la retribuzione di risultato viene destinato ogni anno una percentuale non inferiore al 25% del fondo complessivo.
4. La retribuzione di posizione, determinata sulla base della metodologia vigente di graduazione delle posizioni dirigenziali, è corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 54, comma 6, del CCNL 17/12/2020.

Art. 4 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, comma 1, lett.b) CCNL 17/12/2020).

1. La retribuzione di risultato è corrisposta ad esito del processo valutativo secondo le modalità definite nel sistema di valutazione tempo per tempo vigente, volto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Peg-Pdp-Pdo e secondo i principi definiti dalla Legge n. 150/2009 e successive mod.int.
2. Nel caso in cui non siano conferiti incarichi ad interim in un determinato anno, la quota di indennità di risultato che residua a seguito del percorso di valutazione dei dirigenti, viene destinata a incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno ricevuto la valutazione più elevata, secondo quanto di seguito previsto:
 - ✓ la retribuzione di risultato teorica viene incrementata di una percentuale non superiore al 20% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, per i dirigenti che hanno ricevuto la valutazione più elevata;
 - ✓ il numero dei dirigenti che beneficiano di detto incremento è non superiore al 30% dei dirigenti in servizio (con arrotondamento all'unità superiore);
 - ✓ in ogni caso detto incremento non può essere riconosciuto a dirigenti che abbiano ricevuto una valutazione inferiore a 95/100.



Art. 5 Incarichi ad interim - Definizione percentuale (art. 45, comma 1, lett.c) CCNL 17/12/2020)

1. Per lo svolgimento di incarichi di durata almeno pari ad almeno 4 mesi cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare (Settore), affidata tramite decreto sindacale, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico, rapportata ai giorni di effettivo svolgimento dell'incarico.
2. Non si procederà a riconoscere alcun compenso nel caso l'interim di un Settore venga attribuito a più Dirigenti ovvero venga assegnato al Segretario Generale.

Art. 6 Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo (art. 45, comma 1, lett.d) CCNL 17/12/2020)

1. Le parti concordano di individuare quale tipologia di beneficio/i a titolo di welfare integrativo le seguenti misure:
 - contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, nella misura massima di Euro 500,00 annui;
 - polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. - contributo per spese mediche nella misura massima di 2.000,00 euro, più 1.000,00 per ogni figlio, dietro presentazione di fatture, ricevute fiscali, ticket sanitari, attestanti le spese sostenute con generalità del fruitore, escluse spese farmaceutiche e trattamenti estetici;
 - spese per centri estivi/servizi integrativi nei periodi di chiusura scolastica per figli a carico almeno al 50%, di età tra 4 e 14 anni (fino a 16 anni se portatori di handicap): 50% retta pagata – quota massima erogabile 500 € a nucleo familiare incrementato di 100 per ciascun figlio;
 - spese per assistenza figli portatori di handicap in situazione di gravità: importo contributo massimo 1.000,00 euro dietro presentazione di fatture e/o ricevute delle spese;
 - a forme di previdenza complementare: importo massimo di € 2.500,00.
2. Alle finalità di cui al comma 1 saranno destinati gli importi residui del fondo che andrebbero destinati all'anno successivo in forza dell'art.57, c.3, ultimo periodo, comunque nel limite del 2,5% del fondo complessivo.

Art. 7 Correlazione compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. (art. 45, comma 1, lett. e) CCNL 17/12/2020)

1. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.



CCI Normativo Area Dirigenza 2016/2018 Comune di Ascoli Piceno

2. Al fine di perseguire una bilanciata distribuzione delle somme finalizzate a riconoscere l'indennità di risultato, viene posto in essere un sistema di contemperamento tra i compensi di cui al comma 1 e la retribuzione di risultato spettante secondo le seguenti modalità:
 - nessuna detrazione sulla retribuzione di risultato spettante sino ad euro 10.000,00 di compensi;
 - 20% sulla retribuzione di risultato spettante sino da euro 10.000,01 ad euro 20.000,00;
 - 40% sulla retribuzione di risultato spettante sino da euro 20.000,01 ad euro 30.000,00;
 - 50% oltre 30.000,00 euro.
3. Gli importi conseguenti alla riduzione di cui al comma 2 vengono distribuiti nel medesimo anno proporzionalmente tra gli altri dirigenti che non hanno percepito compensi e abbiano conseguito una valutazione di almeno 90/100.

Art. 8 Individuazione delle posizioni dirigenziali da esonerare in caso di sciopero. (art. 45, comma 1, lett.f) CCNL 17/12/2020)

1. In conformità a quanto previsto dall' Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II) di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle Autonome Aree di contrattazione della Dirigenza del 25.11.1998, sono esonerati in caso di sciopero le seguenti figure dirigenziali:
 - dirigente responsabile della Polizia Locale e Protezione Civile;
 - dirigenti dei Settori Tecnici.

Art. 9 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL 17/12/2020 (art. 45, comma 1, lett.g) CCNL 17/12/2020).

1. Nei casi previsti dall'art. 31 CCNL 17/12/2020 al dirigente è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale del 95% di quella connessa al precedente incarico, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto e oltre tale data secondo le modalità indicate dall'art. 31, comma 3, citato.
2. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 1 è posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e risultato attingendo dalle seguenti risorse e nel seguente ordine:
 - somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione;
 - somme non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione;
 - economie derivanti dall'anno precedente.

Art. 10 – Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo alle esigenze del Settore cui è preposto,



CCI Normativo Area Dirigenza 2016/2018 Comune di Ascoli Piceno

all'espletamento dell'incarico affidato ed alle sue responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. Il dirigente dovrà certificare la propria presenza in servizio mediante il sistema di rilevazione automatica in dotazione all'Ente.
3. Il Dirigente che ha prestato servizio effettivo, come da rilevazione del sistema elettronico delle presenze, per almeno 5 ore al mattino e 2 ore e 30 minuti nel pomeriggio ha diritto al buono pasto.

Art. 11 Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri effettivi e ha durata triennale. Il Comitato rimane in carica in ogni caso fino alla nomina del successivo.
2. Uno dei membri è designato dall'Amministrazione e viene scelto dalla giunta comunale con apposita deliberazione tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del pubblico impiego. Il secondo membro è il rappresentante dei dirigenti ed è eletto dai dirigenti dell'Ente. Il terzo membro, Presidente, è scelto di comune accordo dagli altri due membri, tra magistrati, docenti universitari, avvocati e dirigenti di un'altra pubblica amministrazione anche in quiescenza. La procedura per l'elezione del rappresentante dei dirigenti è curata dal Servizio Personale e Benessere Organizzativo.

Art. 12 Verifica tassi di assenza (art. 29, comma 1, CCNL 17/12/2020).

1. Le parti concordano di avviare un percorso condiviso di verifica dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'amministrazione, al fine di definire in sede di programmazione eventuali obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza, anche ai fini della determinazione delle risorse variabili nel fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti.

Art. 13 Norme finali

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni legislative e dei contratti nazionali vigenti.
2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati incompatibili o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente accordo.
3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lgs. n. 141/2011.